

**POLIZZA
MULTIRISCHIO
CON SOGLIA E FRANCHIGIA A SCALARE**

VIVAI PIANTE ORNAMENTALI

Rischi agevolati



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà - D. Lgs. 102 del 2004 e s.m.i., del D.M. del 12 gennaio 2015 n.162 Semplificazione della gestione della PAC 2020 e s.m.i., degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014C 204/01), del Reg.(UE) del 17 dicembre 2013 n. 1305, art. 36 e 37, del Reg (UE) 1308/2013 art. 49, del Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017, del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 - 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2015) 8312 del 20/11/2015 e del Decreto Mipaaf Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 e s.m.i..

Fra le Parti indicate, e precisamente tra:

ITAS MUTUA
con sede in Piazza delle donne lavoratrici, 2
38123 TRENTO
P.I. 00110750221
di seguito denominata Società

e

Condifesa Trento CO.DI.PR.A. – Consorzio Difesa Produttori Agricoli
con sede in Trento – Via Kufstein, 2 Codice Fiscale 80016190227
di seguito denominato Contraente

Si stipula la presente Polizza Assicurazione Collettiva, ex art. 1891 del Cod. Civile, che ha per oggetto la difesa passiva delle produzioni, impianti e strutture dei Soci del Contraente, contro i danni da **avversità atmosferiche e da fitopatie**.

La Società ed il Contraente si impegnano fin d'ora a rispettare reciprocamente le condizioni, le tariffe e le modalità concordate per il 2020 e di seguito indicate.

Ai sensi dell'art. 2 "*Decorrenza e cessazione della garanzia*" delle Condizioni generali di Assicurazione, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione, emesso in conformità al P.A.I. - Piano Assicurativo Individuale (Art. 11 comma 4 del D.M. 162 del 12/01/2015) ovvero dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale, previa sottoscrizione della "manifestazione di interesse" da parte dell'agricoltore.

1) PRODOTTI ASSICURABILI: come da decreto Mipaaf PGRA 2020.

2) TIPOLOGIA CONTRATTUALE

Copertura assicurativa che copre la mancata resa quanti/qualitativa **delle Colture vegetali** dell'insieme delle avversità catastrofali (Alluvione, Siccità, Gelo e Brina), delle avversità di frequenza (Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, Grandine e Venti forti) e delle avversità accessorie (Sbalzi termici, Colpo di sole e Vento caldo) di cui all'art. 3 comma 1 del PGRA 2020 e delle fitopatie.

3) PREZZI DEI PRODOTTI

Come da Allegato 1), ai sensi del/i Decreto/i Ministeriale "Determinazione valori mercuriali prezzi agricoli" emesso in attuazione al comma 9 dell'art. 14 del DM 162 del 12/01/2015.

4) TARIFFE DI PREMIO

Come da Allegato 2).

5) TERMINE SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI

Il periodo di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà alle ore 18,00 del giorno 31 ottobre 2020.

6) MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI - REDAZIONE DEI CERTIFICATI

Ai sensi del Regolamento Ivass 40/2018 che prevede l'obbligo di indicare nella polizza le modalità di consegna all'Assicurato delle condizioni di assicurazione e di una serie di documenti precontrattuali prima della sottoscrizione ed in considerazione delle modalità di sottoscrizione previste dei certificati da parte degli intermediari assicurativi, si stabilisce che tale consegna sia effettuata dall'intermediario stesso al quale il Contraente mette a disposizione tali documenti.

6.1. Prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione, da parte dell'agricoltore, l'intermediario consegnerà ovvero verificherà che l'assicurato sia nella disponibilità della copia del documento informativo contenente le condizioni contrattuali, predisposto dal Contraente disponibile anche sul sito del consorzio: www.codipratn.it, e farà sottoscrivere all'Assicurato dichiarazione comprovante la ricevuta dello stesso documento, che consegnerà al Contraente contestualmente al/ai certificato/i. Per la compilazione dei certificati l'Intermediario e l'Assicurato dovranno utilizzare i dati corretti risultanti dal Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.), di cui al Fascicolo Aziendale che devono essere predisposti e sottoscritti, per l'annata in corso, dall'agricoltore presso il C.A.A. al quale ha dato mandato prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione. Tale documento costituisce un allegato al certificato di assicurazione (con le opportune modifiche per le necessità assicurative). Le disposizioni transitorie consentono, nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del P.A.I., la stipula di polizze assicurative prima della sottoscrizione del P.A.I.. In ogni caso deve essere rispettata la corrispondenza con la superficie del fascicolo aziendale e la resa effettiva. Deve pertanto essere sottoscritta la manifestazione di interesse presso il C.A.A. competente prima della sottoscrizione del certificato di assicurazione.

6.2. Le superfici contenute in ogni specifico P.A.I., riferite alla totalità delle superfici coltivate con la medesima tipologia di prodotto nel Comune, devono essere assicurate con unico certificato. I certificati di assicurazione compilati in ogni loro parte devono contenere il numero barcode P.A.I. (ove esistente), l'indicazione della franchigia e della soglia applicata, compresi per ciascuna partita assicurata i dati catastali, la superficie agricola utilizzata espressa in ettari, l'indicazione del prodotto e della disponibilità o meno di impianti di irrigazione e della varietà con relativi codici e per le specie arboree il numero di piante ed il sistema di allevamento con il relativo codice, il tasso di tariffa applicato dalla Società e l'importo del premio (relativo al certificato). I dati indicati, ad eccezione della resa assicurata, devono corrispondere esattamente con quanto indicato nel P.A.I. ovvero nel Fascicolo Aziendale. I certificati saranno redatti e consegnati al Contraente al fine di acquisire il parere favorevole sull'ammissibilità all'agevolazione in virtù delle disposizioni ministeriali e comunitarie in vigore. Giornalmente l'intermediario trasmette alla Società ed al Contraente la notifica, documento riepilogativo dell'assunzione dei rischi relativi certificati di assicurazione emessi, indispensabile per l'attivazione della richiesta di domanda di contributo Pac, e per la decorrenza dell'assicurazione e della eventuale garanzia a carico del Fondo di Mutualità. La notifica deve essere inviata secondo le modalità descritte nella definizione di notifica, nonché al successivo punto 17. La notifica deve essere inviata con riferimento ad un P.A.I. già rilasciato e sottoscritto e riportare il numero di barcode. Nel caso in cui l'Assicurato intenda assicurarsi ed i tempi di entrata in rischio della coltura non siano compatibili con i tempi di rilascio del P.A.I., preliminarmente deve sottoscrivere la manifestazione di interesse come previsto al punto precedente 6.1.

6.3. La firma dell'intermediario apposta sul certificato di assicurazione e sugli allegati garantisce che i dati anagrafici sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che lo stesso, nel rispetto della normativa vigente, è stato posto a conoscenza delle disposizioni contrattuali riguardanti l'assicurazione agevolata e delle normative che regolano il contributo pubblico.

6.4. Le copie sono così destinate: l'originale al Contraente, le rimanenti verranno restituite all'intermediario che ne consegna una copia all'Assicurato.

6.5. L'intermediario al momento della sottoscrizione rilascia all'Assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione e copia del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

6.6. **Il Contraente provvede ad informare prontamente la Società della mancata convalida dei certificati di assicurazione entro 30 giorni dalla ricezione, decorso tale termine il Contraente si impegna comunque al pagamento del premio.**

6.7. L'assicurazione relativa a certificati non convalidati è inefficace fin dall'origine. L'intermediario deve far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione, compilati come sopra descritto e corredati di tutti gli allegati richiesti, entro 8 giorni dalla data di notifica. Nel caso in cui la ritardata consegna (o l'invio della notifica), imputabile all'intermediario, ovvero l'incoerenza del certificato con il P.A.I. ovvero con il Fascicolo aziendale, ponga il Contraente nella effettiva impossibilità di informatizzare nella banca dati pubblica i/certificato/i e predisporre la procedura per l'ottenimento del contributo, o se pur predisposta venga negato il contributo dall'Ente Pubblico, i certificati saranno considerati non afferenti alla disciplina relativa all'assicurazione agevolata ed alle condizioni della presente Polizza Collettiva, di conseguenza non verranno convalidati dal Contraente.

6.8. **I certificati assicurativi sono restituiti all'intermediario (o alla Direzione) ovvero comunicata la mancanza di convalida entro 30 giorni dalla consegna, salvo richiesta di integrazione di documentazione o rettifica**, che li ritira a proprie spese e che provvede ad inviarli all'Assicurato entro 20 giorni dalla data del ritiro.

Nel caso in cui i certificati siano consegnati in ritardo o compilati in maniera non corretta il Contraente è nella facoltà di inviare direttamente all'Assicurato la copia di Sua spettanza. Il/i certificato/i non convalidato/i diverrà/nno inefficaci fin dall'origine come previsto dalle Norme generali che regolano l'assicurazione.

L'Intermediario farà sottoscrivere all'Assicurato, le dichiarazioni indicate nel certificato assicurativo e in apposita dichiarazione da allegarsi allo/i stesso/i certificato/i (Allegato 3 alla presente Polizza Collettiva).

7) RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Le domande di riduzione devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste al precedente punto 6) *"Modalità di Assunzione dei rischi - Redazione dei Certificati"*. Le domande di riduzione, convalidate dal Contraente che ne attesta l'attendibilità, se accettate dalla Società, formano parte integrante dei rispettivi certificati di assicurazione.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o telegramma, fax o e-mail certificata - motivandolo - da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda. Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

8) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ai sensi dell'art. 17) *"Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia"* delle Condizioni generali di Assicurazione, i prodotti colpiti da avversità atmosferiche previste nell'oggetto di garanzia non possono essere oggetto di assicurazione.

9) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato e corrisposto alla Società in base ai valori assicurati, ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni ed alle detrazioni di cui al punto 6.2 e 6.7 *"Modalità di assunzione dei rischi – redazione dei certificati"*, secondo le garanzie prestate entro il 30 giugno 2021, salvo diverse disposizioni e/o differimenti di detti termini stabilite dall'Organismo Pagatore.

Il Contraente si impegna a versare, entro tali date, con valuta fissa, sul c.c. che verrà comunicato dalla Società l'importo del premio calcolato come sopra detto. La Società si impegna ad emettere e trasmettere al Contraente, regolare quietanza del premio corrisposto riferita alla polizza con indicazione, per ciascun produttore assicurato del relativo importo, entro tre giorni dalla data del pagamento.

10) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI – INSOLVENZA DEI SOCI ASSICURATI

Il pagamento degli indennizzi, che avrà corso dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità dal Contraente, sarà effettuato direttamente agli Assicurati aventi diritto, entro e non oltre il 15 luglio 2020. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto. Il Contraente ha facoltà di segnalare entro il 20 giugno 2021 errori, omissioni od insolvenze nel pagamento dei contributi da parte dei propri Soci Assicurati. Come da dichiarazione sottoscritta dagli assicurati contestualmente al certificato assicurativo, qualora alla data dei pagamenti l'Assicurato risulti ancora moroso, la Società, su richiesta del Contraente, verserà direttamente l'eventuale indennizzo allo stesso che rilascerà quietanza liberatoria e che provvederà a versare direttamente al Socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile.

11) DENUNCE DI DANNO

Le denunce di danno saranno trasmesse al Contraente a cura dell'intermediario o della Direzione.

12) PERITI ESTIMATORI

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono riportati nell'Allegato 4. Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali.

13) PERIZIA D'APPELLO

I nominativi dei 3° periti di cui all'art.24), commi 3 e 4 delle Norme generali che regolano l'assicurazione, sono indicati nell'Allegato 4).

14) BOLLETTINI DI CAMPAGNA

Il responsabile dei periti rilevatori provvederà a consegnare al Contraente, con cadenza settimanale, la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti. Nei casi di impedimento il Responsabile Peritale comunicherà al Responsabile che verrà indicato

dal Consorzio il motivo e si accorderà sulla consegna. Qualora il Contraente ravvisi la necessità di verificare le perizie è nella facoltà di richiedere gli elementi a supporto del calcolo dei proventi di danno. Entro 7 giorni il Responsabile Peritale è tenuto a fornire tale documentazione.

15) MODALITÀ DI TRASMISSIONE NOTIFICA

Al fine anche di verificare la preesistenza del P.A.I. o della Manifestazione di interesse rispetto alla stipula del certificato, la notifica dovrà essere trasmessa dall'intermediario con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Anno
- Compagnia (codice e denominazione)
- Codice Agenzia
- Data di Notifica
- Barcode P.A.I. (nel caso sia stato rilasciato)
- Numero Elenco
- Numero Certificato
- Numero Socio
- Denominazione
- CUAA socio
- Forma contrattuale (tipologia di polizza)
- Soglia
- Franchigia
- Comune (codice e denominazione)
- Prodotto - new (codice nuovo a 7 cifre)
- Quantità
- Valore assicurato
- Eventuale presenza di coassicurazione
- Eventuale presenza di polizza integrativa
- Eventuale mancata richiesta di adesione ai Fondi di Mutualità

L'indicazione di questi dati è necessaria per il controllo e la catalogazione dei documenti di notifica.

Nel caso in cui sia necessario modificare quanto indicato sulla notifica con l'emissione del successivo certificato di assicurazione l'intermediario dovrà allegare al certificato stesso una nota di spiegazioni per la variazione effettuata, che sarà sottoscritta dall'Assicurato e dall'intermediario.

Se il prodotto assicurato dovesse essere colpito da danni in garanzia tra la data di decorrenza e quella in cui viene emesso il certificato non sarà ammessa alcuna variazione, ferma la possibilità prevista relativa alla riduzione del prodotto ed agli eventuali errori materiali.

LIST QUADRATURA RISARCIMENTI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei risarcimenti il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Garanzia
- Franchigia
- Denominazione
- CUAA Socio
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Varietà (codice e denominazione)
- Partita
- Valore assicurato
- Valore deduzione
- Valore periziato
- Percentuale anterischio
- Percentuale danno quantità
- Percentuale danno qualità

- Percentuale danno lordo
- Franchigia
- Percentuale danno netto
- Totale risarcimenti
- Tipo evento
- Tipo risarcimenti (agevolato/integrativo)

LIST QUADRATURA CERTIFICATI

Al fine di verificare la corrispondenza dei dati dei premi il list dovrà essere trasmesso dalle Società con invio telematico su formato Excel o similare che si possa trasformare immediatamente nel formato Excel. Il documento dovrà avere le seguenti specifiche:

- Consorzio
- Compagnia
- Agenzia
- Certificato
- Denominazione
- CUA Socio
- Franchigia
- Soglia
- Prodotto (codice e denominazione)
- Comune (codice e denominazione)
- Data notifica
- Partita
- Varietà (codice e denominazione)
- Quintali
- Prezzo
- Valore assicurato
- Garanzia
- Tasso
- Premio
- Presenza integrativa

La Società si obbliga ad inviare al Mipaaf nell'ambito della circolarizzazione, i medesimi dati trasmessi e quadrati con il Contraente, assumendosi la responsabilità di eventuali problematiche imputabili ad errori di invio.

Formano parte integrante della presente "Polizza Collettiva" i seguenti allegati:

Validi per tutte le sezioni

- | | |
|-------------|--|
| Allegato 1) | Le buone pratiche; |
| Allegato 2) | certificazioni sanitarie di processo, pattuizioni particolari; |
| Allegato 3) | Allegato ai certificati di assicurazione agevolata-anno 2020; |
| Allegato 4) | Elenco terzi periti e coordinatore. |

Il Contraente dichiara di aver ricevuto le condizioni di assicurazione dalla Società, che verranno consegnate a tutti gli Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati secondo le modalità previste al precedente punto 6.

La presente POLIZZA COLLETTIVA ha effetto dalle ore 12.00 del 30/06/2020.

Il Contraente

La Società

PREMESSA

Nel testo che segue gli articoli seguiti dal suffisso “bis” vengono applicati in alternativa allo stesso articolo (senza il predetto suffisso) esclusivamente su autorizzazione della Società in fase assuntiva, per vivai di dimensioni complessive superiori a 10 ettari ed a seguito di visita peritale.

La visita peritale sarà volta a verificare le caratteristiche del vivaio con particolare riferimento all’organizzazione produttiva, che dovrà permettere la gestione della suddivisione dei prodotti “Piante ornamentali in vaso” e “Piante ornamentali in pieno campo” nelle sottocategorie individuate dal PAAN.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO	Il danno provocato al Prodotto assicurato da Avversità Atmosferiche in garanzia prima della decorrenza del rischio.
APPEZZAMENTO	Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici e dati catastali propri anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza, coltivato con la medesima tipologia culturale di prodotto all’interno dello stesso Comune.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO	L’impresa agricola, il cui interesse è protetto dall’assicurazione,
AZIENDA AGRICOLA	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l’attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
BOLLETTINO DI CAMPAGNA	Il documento che riporta i risultati di perizia.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE	L’adesione alla Polizza Collettiva che contiene: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;• l’attestazione della qualità di Socio dell’Assicurato e la Convalida del documento da parte del Contraente;• l’indicazione del P.A.I., del valore assicurato, della tariffa applicata, dell’importo del premio, della Soglia, della Franchigia, la presenza di polizze integrative;• l’indicazione degli Appezzamenti delle singole colture corrispondenti con il Piano Assicurativo Individuale (P.A.I.) ovvero con il Fascicolo Aziendale; tutte le dichiarazioni ed indicazioni previste dalle leggi e dalle normative correnti relative all’assicurazione agevolata di cui al D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e relativo Piano di Gestione dei Rischi (PGR).
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO	Documentazione rilasciata da Enti autorizzati che attesti l’esenzione del materiale vivaistico o delle piante da fitopatie al momento dell’uscita dal vivaio di produzione. Sono obbligatorie per la commercializzazione del prodotto verso gli Stati che le richiedono e per le fitopatie da loro individuate.
CERTIFICAZIONE DI PROCESSO	Documentazione rilasciata da Enti autorizzati che attesti e verifichi che le procedure aziendali vengono svolte nel rispetto della normativa vigente e secondo comportamenti etici definiti all’interno di un protocollo. Le certificazioni considerate nel testo di polizza vengono riportate all’Allegato 1 “Certificazioni sanitarie di processo, pattuizioni particolari”. Le aziende possono richiederle facoltativamente.
CONTRAENTE	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, che stipula l’assicurazione.

FRANCHIGIA	Le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, tale somma non può essere superiore al costo totale di sostituzione delle perdite causate da sinistro assicurato.
INTERMEDIARIO	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	La Manifestazione di Interesse rappresenta il titolo per l'acquisizione del diritto alla presentazione della domanda di sostegno, necessaria per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sulle assicurazioni agevolate, presentabile dal C.A.A. in assenza di P.A.I..
NOTIFICA	Per notifica si intende la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax.
PAI	Il Piano Assicurativo Individuale dell'assicurato, derivante dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, di cui al D.M. 162 del 12/1/2015 e s.m.i., relativo al Prodotto assicurato e che forma parte integrante del Certificato di Assicurazione.
PARTITA	Il Prodotto assicurato distinto per Varietà presente su ciascun appezzamento. Va indicata per ogni Partita la Resa Assicurata. Devono essere considerate Partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina e/o antigrandine e antibrina.
PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI	Decreto Ministeriale Annuale, che detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal Regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificati dal Regolamento (UE) n. 2017/2393 e dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020.
PRODUZIONE MEDIA ANNUA	Il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata, o a quella effettivamente ottenibile. Ai fini del calcolo deve essere utilizzata la documentazione aziendale storica atta a dimostrare il risultato della produzione ovvero i dati acquisiti nella banca dati pubblica SGR (Sistema Gestione del Rischio).
POLIZZA COLLETTIVA	Il documento che prova l'assicurazione nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO	La somma dovuta dal contraente alla società.
PREZZO	Il prezzo mercuriale del Prodotto agricolo, come stabilito al comma 9 art. 14 del D.M. 162 del 12/1/2015, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del D.Lgs. 102/04, modificato dal D.Lgs. 82/08. Tali prezzi sono riportati nell'Allegato 1 'Prezzi'.
PRODOTTO ASSICURATO	Le singole specie o sottospecie botaniche raggruppate In produzioni vegetali assicurabili in funzione di quanto previsto dal PGRA 2020.
MACROPRODOTTO	<p>Insieme di prodotti assicurati determinato in funzione di caratteristiche omogenee desunte PGRA 2020.</p> <p>Nello specifico i macro prodotti individuati sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vivai di piante ornamentali in pieno campo- Vivai di piante ornamentali in vaso <p>Per Vivai di piante ornamentali in pieno campo, si intendono le piante con radice in terra, per Vivai di piante ornamentali in vaso, quelle coltivate nei vasi collocati a cielo aperto, di varia età e specie botanica atte alla commercializzazione in base alle caratteristiche mercuriali proprie della specie coltivata.</p>
RESA MEDIA NNUA	Il risultato della produzione media annua, relativo al Prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni Partita e su tutte le Partite dell'Azienda Agricola assicurata, ubicate in un medesimo comune amministrativo (Resa Assicurata Complessiva), moltiplicato il Prezzo. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
RESA ASSICURATA	<p>Per resa assicurata si intende il prodotto matematico:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Della quantità media aziendale di metro quadro occupato da prodotto assicurato per la superficie dichiarata,b) Laddove disponibile, la quantità media di numero di piante per la superficie dichiarata. <p>La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata di impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.</p> <p>La produzione media degli ultimi tre anni presente per ogni metro quadro di vivaio di piante ornamentali, è valutata convenzionalmente, secondo le fattispecie previste dal vigente Piano Assicurativo, in particolare:</p> <p>QUALORA MANCHINO I PRESUPPOSTI IN PREMessa E IL VIVAIO VENGA CLASSIFICATO ESCLUSIVAMENTE PER MACROPRODOTTO</p> <ol style="list-style-type: none">a) piante con radice in terra di varie misure di circonferenza, altezza e specie botanica, secondo la composizione media presente per metro quadrato, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimentob) piante in vasi di varia misura e specie botanica, secondo la composizione media presente per metro quadro, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimento. <p>In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o</p>

regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente.

QUALORA VI SIANO I PRESUPPOSTI E L'AZIENDA RICHIEDA LA DIVISIONE DEI MACROPRODOTTI IN SOTTOCATEGORIE

VIVAI DI PIANTE IN PIENO CAMPO nei relativi sottogruppi di produzioni vegetali assicurabili:

- Siepi
- Piante ornamentali sempreverdi
- Piante ornamentali caducifoglie
- Altre ornamentali

secondo la composizione media di ogni produzione assicurabile presente per metro quadrato, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimento

VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO nei relativi sottogruppi di produzioni vegetali assicurabili:

- Arbusti
- Piante da fiore
- Palme
- Rampicanti
- Siepi
- Alberi ornamentali sempreverdi
- Alberi ornamentali caducifoglie
- Rosai
- Altre ornamentali

secondo la composizione media di ogni produzione assicurabile presente per metro quadrato, moltiplicata per la superficie aziendale nel comune di riferimento

In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente.

SCOPERTO

Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA'

L'impresa di assicurazione

SOGLIA

Limite di danno, risarcibile a termini di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Annuale vigente. La soglia sarà calcolata ed applicata disgiuntamente per ogni produzione vegetale assicurabile indicata nel Piano di gestione dei rischi (in conformità a quanto previsto all'art. 37 comma 1 del Regolamento CE n. 1305/2013 e s.m.i. e all'art. 1 comma 16 del Regolamento CE 2393/2017).

TRAPIANTO

Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ

Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI

Nel testo che segue, si intendono per:

ALLUVIONE:

Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

COLPO DI SOLE:

Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori (temperature superiori ai 40° centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECESSO DI NEVE:

Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ECESSO DI PIOGGIA:

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge di almeno 80 mm che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GELO E BRINA:

Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

GRANDINE:

Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

SBALZO TERMICO:

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori ai 0°C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 20°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

SICCITA': Straordinaria carenza di precipitazioni calcolata in un periodo di trenta giorni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO FORTE: Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

VENTO CALDO: Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40° che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

ONDATA DI CALORE: Periodo di tempo prolungato, di almeno 10 giorni consecutivi, durante il quale la temperatura massima giornaliera è pari almeno a 40 °C, tale da essere superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE FITOPATIE

FITOPATIE: Insieme delle malattie delle piante provocate da organismi nocivi. Si intendono in garanzia esclusivamente le fitopatie previste dal vigente PAAN.

ZONA DELIMITATA: la zona in cui l'organismo specificato, causa della fitopatia in atto, è stato notificato dall'autorità sanitaria competente. Tale zona è così suddivisa:

- **zona infetta** che comprende tutte le piante notoriamente contagiate e, eventualmente, quelle potenzialmente contagiabili dall'organismo specificato;
- **zona cuscinetto** in cui non è stato notificato l'organismo specificato ma vengono attuate, in via precauzionale, determinate restrizioni alla produzione e movimentazione di piante specificate.

ZONA INDENNE: la zona in cui l'organismo specificato, causa della fitopatia, non è stato notificato dalle autorità competenti e dunque è assente.

Il Contraente

La Società

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia

La società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'assicurato che, con la firma della polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c. Eventuali modifiche dell'assicurazione dovranno essere provate per iscritto.

Art. 2 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica.

Per l'avversità Fitopatie la garanzia decorre per la prima annualità al 180° giorno successivo alla data di notifica salvo il rispetto dei punti 11 o 12 dell'Allegato 1 "Le buone pratiche". In tal caso il periodo di carenza viene ridotto ai 90 giorni successivi alla notifica.

Per le annualità successive, purché continuative, la decorrenza è dal momento della notifica.

La garanzia Fitopatie è attiva esclusivamente sulle partite il cui materiale vegetale risponda alle caratteristiche individuate all'Allegato 1 "Le buone pratiche", punto 1, per le fitopatie richiamate dalla documentazione.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato. La Notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente con le modalità di cui al punto 15) della Polizza Collettiva

La garanzia cessa all'espianto del prodotto o all'uscita dallo stato di coltivazione della vasetteria e comunque alle ore 12 del 30 giugno 2021.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Società, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO

Art. 7 - Oggetto della garanzia

La Società indennizza la mancata o diminuita Resa Assicurata del prodotto assicurato, e il danno da qualità se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Alluvione, Colpo di sole e Vento Caldo, Sbalzo termico, Eccesso di neve, Fitopatie qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto.

Non possono formare oggetto della garanzia, con riferimento alla fitopatia segnalata dall'autorità competente, le superfici insistenti nella zona infetta al momento della notifica.

Art. 8 – Dati agrometeorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell'evento ECCESSO DI PIOGGIA sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra.

Art. 9 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) **Danni verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) **Formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;**
- c) **Innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) **Abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;**
- e) **incendio;**
- f) **danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- g) **danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali;**
- h) **danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;**
- i) **danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- j) **danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- k) **danni verificati in zone infette al momento della notifica per la fitopatia dichiarata dall'autorità competente**

Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'assicurato

Con la presente polizza l'assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale relativa al prodotto assicurabile ai sensi del PGRA dell'impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna:

- a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata.
- a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale.
- a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno.
- a fornire la documentazione atta a dimostrare l'eventuale certificazione fitosanitaria (rif. Allegato 1)

Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l'eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione della polizza l'assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dal contraente nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti, nonché il Fascicolo Aziendale e le mappe catastali relative alle Partite assicurate.

Art. 13 – Soglia, Franchigia, Scoperto, Clausola di Continuità, Cambio di zona

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto o macro prodotto. La soglia dovrà essere verificata considerando la somma dei danni da avversità atmosferiche e da fitopatie. Superata tale percentuale si effettuerà la liquidazione separata dei danni da avversità atmosferiche e da fitopatie. Per i danni da avversità atmosferiche sarà applicata, per ciascuna partita, una franchigia scalare come segue:

DANNO PERCENTUALE	FRANCHIGIA APPLICATA	DANNO PERCENTUALE	FRANCHIGIA APPLICATA
30	28	35	23
31	27	36	22

32	26	37	21
33	25	38	20
34	24	39-100	20

Ai danni da fitopatie non sarà applicata alcuna franchigia.

Per le aziende situate in **zona cuscinetto** al momento della notifica sarà applicato uno scoperto pari al **20%**.

Per le aziende che al momento della notifica o al momento della verifica del danno non rispettano i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 dell'Allegato 1 "Le buone pratiche" sarà applicato uno scoperto del **20%** che sarà aumentato al **40%** a partire dal secondo anno di copertura.

Gli scoperti sono tra loro cumulabili.

Cambio di zona

Qualora nel corso della copertura una superficie passi da zona indenne a zona delimitata o da zona cuscinetto a zona infetta sarà applicato lo scoperto in funzione della situazione registrata al momento della notifica.

Clausola di Continuità

Se il presente contratto assicura le medesime produzioni assicurate l'anno precedente con la stessa Società (o le stesse Società in caso di coassicurazione), a deroga dell'art. 17 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -, si intendono comprese in garanzia anche le piante che nella precedente annualità avessero subito danni da eventi assicurati (comprese le fitopatie) e periziati dai periti della Società, qualora ancora presenti in vivaio in quanto recuperabili.

Nel caso in cui dette piante dovessero subire ulteriori danni da eventi assicurati, verificatesi nel periodo di validità della presente polizza, i periti della Società stimeranno il danno complessivo (danno annualità periodo assicurativo precedente più danno annualità corrente), dal quale saranno detratti la franchigia contrattualmente prevista e la percentuale di danno liquidato nell'annualità precedente.

Art. 14 – Secondo ciclo (piante a ciclo semestrale o inferiore ai sei mesi)

Per i prodotti seminati o trapiantati in successione ad altra coltura insistente sul medesimo appezzamento deve essere riportata nel certificato di assicurazione la seguente dichiarazione:

"Trattasi di prodotto di secondo ciclo seminato/trapiantato il"

I capitali del secondo ciclo dovranno essere segnalati all'inizio del periodo di copertura e, qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla messa a dimora totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale della copertura relativa al secondo ciclo, inviandone notifica alla Società e al Contraente a mezzo raccomandata o fax o posta certificata entro e non oltre il 31 Marzo.

Rimane fermo l'obbligo di assicurare l'intera produzione del medesimo prodotto insistente nello stesso comune, come previsto all'Art. 10 – obblighi dell'Assicurato, pertanto prodotti coltivati in entrambi i cicli dovranno essere assicurati nella loro totalità e la soglia di accesso all'indennizzo verrà determinata su entrambi i cicli.

Art. 15 – Limite di indennizzo per danni imputabili a avversità atmosferiche (certificati per macro prodotti)

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione in nessun caso la Società pagherà, previa verifica del superamento della soglia per macro/prodotto, per uno o più eventi garantiti (escluse le fitopatie) l'importo superiore al 60% della somma assicurata dall'azienda per provincia al netto della franchigia, con il massimo di euro milioni complessivi per azienda, di cui mln sulla singola provincia.

Ai fini del superamento della soglia, calcolata con riferimento al macro prodotto, vengono considerati sia i danni imputabili alle avversità che alle fitopatie ricomprese nell'oggetto di garanzia

Art. 15 bis – Limite di indennizzo per danni imputabili a avversità atmosferiche (certificati per prodotti)

Fermo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione in nessun caso la società pagherà per danni imputabili ad una o più avversità garantite (escluse le fitopatie) importo, al netto della franchigia, superiore al 60% del premio di polizza (relativo a tutti i certificati sottoscritti dalla medesima impresa e compresi nella presente convenzione).

L'indennizzo verrà riconosciuto al superamento della soglia di danno per prodotto del 20%.

Nei comuni in cui è raggiunta anche la soglia di accesso all'indennizzo del 20% con riferimento al macro prodotto (valore assicurato complessivo aggregato dei diversi prodotti suddiviso tra piante in vaso e piante in pieno campo) il limite per le avversità atmosferiche (escluse fitopatie) è esteso al 60% del valore assicurato della singola azienda per provincia.

Rimane comunque stabilito un limite massimo di indennizzo di euro per azienda e di euro per singola provincia.

Ai fini del superamento della soglia vengono considerati sia i danni imputabili alle avversità che alle fitopatie ricomprese nell'oggetto di garanzia.

Art. 16 - Limite di indennizzo Fitopatie

Fermo quanto previsto dalle condizioni speciali di assicurazione in nessun caso la società pagherà per danni imputabili ad una o più fitopatie garantite importo superiore al 40% del totale dei premi complessivi dei certificati di adesione alla presente polizza convenzione riferiti a tutte le imprese aderenti (detto limite è esclusivo per le fitopatie e in aumento ai limiti previsti per eventuali danni da avversità atmosferiche)

Qualora il totale dei danni da fitopatie verificati nell'anno su tutte le aziende superi il limite sopra indicato l'importo degli indennizzi verrà proporzionalmente riparametrato.

Ai fini del superamento della soglia vengono considerati sia i danni imputabili alle avversità che alle fitopatie ricomprese nell'oggetto di garanzia.

Art. 17 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti prima della notifica da eventi atmosferici assicurati. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro** - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 18 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando la Resa Assicurata per partita subisca una diminuzione di almeno un decimo per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fondata, la Società ne darà comunicazione all'assicurato con lettera raccomandata, fax o e-mail certificata entro 15 giorni dalla domanda.

Art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 48 ore dal giorno in cui si è verificato il Sinistro o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita fornendo precise indicazioni relative agli appezzamenti colpiti da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e la percentuale di prodotto raccolto, alla data del sinistro.
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo; quest'ultimo sarà comunque considerato al fine dell'eventuale superamento della soglia contrattuale. Non è concessa la denuncia per memoria dell'avversità fitopatie.
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della commercializzazione del prodotto;**
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
- f) lasciare il prodotto in vaso nel luogo dove si trova al momento del sinistro; l'eventuale spostamento del prodotto in vaso su superfici diverse dovrà essere preventivamente autorizzato dai periti incaricati della rilevazione del danno dopo sopralluogo compiuto dagli stessi.
- g) in riferimento all'**art. 13 - Soglia, Franchigia, Clausola di Continuità**, deve fornire al perito copia del **bollettino di campagna relativo all'annualità precedente.**
- h) **a fornire le certificazioni sanitarie dei prodotti presenti in vivaio o del materiale utilizzato**
- i) **a fornire il quaderno di campagna con l'indicazione dei trattamenti effettuati e le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti su di esso registrati.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) e) f) g) h) e i) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio prevista dall'art. 17 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia -.

L'assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria con richiesta di perizia. La trasformazione è consentita fino a venti giorni prima dell'epoca di raccolta del prodotto intendendosi per tale quella relativa alla specie più precoce.

Art. 20 - Modalità per la determinazione del danno

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito o dai periti da essa incaricati con l'assicurato o con persona da lui designata. I periti dovranno risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 21 - Mandato del perito

Il perito di cui all'art. 20- **Modalità per la determinazione del danno** -, deve:

- a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; accertare al momento del sinistro, la produzione in garanzia;
- c) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;
- d) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- e) verificare i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento/avversità assicurate e il danno anche su appezzamenti limitrofi, accertare che il danno abbia superato la soglia;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'assicurato in relazione al disposto dell'**art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della commercializzazione del prodotto**;
- g) accertare lo stadio vegetativo del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso;
- i) verificare la zona (come da definizioni di polizza) in cui era ubicato il rischio alla data di notifica
- l) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 22 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno

La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le Norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione.

La società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell'assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per appezzamento, il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva.

La valutazione del danno da fitopatìa dovrà essere accompagnata da una relazione dedicata in cui si effettuerà la stima del danno che verrà percentualizzato e riportato sul bollettino di campagna al fine di calcolare la soglia di accesso all'indennizzo.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, **art. 24 - Perizia d'appello** viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dalla polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. **Qualora l'assicurato non si avvalsesse del disposto dell'art. 24 - Perizia d'appello la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.**

Art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della commercializzazione del prodotto (esitazione)

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto alla fase di esitazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'assicurato deve comunicare per telegramma, telefax o mezzi equipollenti, alla Società/Broker la volontà di iniziarne la commercializzazione.

Se entro i dieci giorni successivi alla comunicazione la Società omette di procedere alla quantificazione del danno, l'assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall'**art. 120 - Modalità per la determinazione del danno** – secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione - *Quantificazione del danno* - **L'assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata.**

Le spese di perizia sono a carico della Società.

Art. 24- Perizia d'appello

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Direzione della Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 20 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, le parti convengono che, in caso di mancato accordo tra i due periti di parte sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente, a cui verrà richiesto di ricorrere alla scelta di un soggetto di comprovata esperienza nella rilevazione dei danni da grandine e da altre avversità atmosferiche. A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 25 - Norme particolari della perizia d'appello

L'assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto alla fase di esitazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 23 - Rilevazione dei danni in prossimità della commercializzazione del prodotto o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Qualora l'assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 21 - Mandato del perito ultimo comma.

Quando la società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.**

Art. 26 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui alla presente polizza.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche** -.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo - Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato entro 30 giorni dalla data del bollettino di liquidazione definitivo, sempreché sia stato pagato il premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il contraente.

Il Contraente

La Società

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Prodotto Assicurato

La garanzia riguarda soltanto le piante ornamentali, presenti nell’appezzamento dichiarato in polizza, coltivate con radici in terra o nei vasi collocati a cielo aperto, immuni da ogni malattia, tara o difetto. Le piante, per ciascuna produzione ornamentale assicurabile, **vengono classificate** secondo le **definizioni di tipologia colturale assicurabile previste** dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale suddividendole in **prodotti assicurati e/o macro prodotti assicurati** (in funzione di quanto in premessa) suddivisi nelle singole partite, dove per partita si intende l’intera produzione di una tipologia colturale presente nel medesimo comune.

Art. 2 – Mappa aziendale

Alla polizza **deve essere allegata la mappa aziendale con l’indicazione per singolo appezzamento della produzione ornamentale assicurata.**

Art. 3 - Quantificazione del danno per macroprodotto (Mandato del Perito)

La quantificazione del danno, riferita a ciascun macroprodotto assicurato, rilevata per singolo appezzamento assicurato, deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, come segue:

- a) il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo, dal quantitativo di piante presenti nel vivaio, il quantitativo di piante perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’**art. 20 - Mandato del perito** - punto g), moltiplicandolo, tale risultato, per il prezzo unitario fissato nella polizza;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati ad esclusione delle fitopatie, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni ufficiali, qualora ritenute idonee.
 - le centesime parti del danno di qualità determinate sul prodotto residuo come dalle tabelle previste all’**art. 4 Danno di qualità, e art. 5 tabelle di modulazione per età**;
 - la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all’**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** e quelle relative alla franchigia così come stabilito all’**art. 13 - Soglia e Franchigia**.
- c) sul valore residuo del danno quanti/qualitativo al lordo di franchigia, ottenuto come ai punti precedenti, verrà determinata la percentuale di danno causata dalle fitopatie.

Qualora sia riscontrato e valutato in precedenza il danno da fitopatie l’eventuale danno da avversità atmosferiche sarà determinato sulla valore residuo calcolato sul danno da fitopatie.

Art. 3 bis - Quantificazione del danno (Mandato del Perito)

La quantificazione del danno, riferita a ciascun prodotto assicurato, rilevata per singolo appezzamento assicurato, deve essere eseguita per l’intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, come segue:

- a) il valore risultato della produzione risarcibile si ottiene detraendo, dal quantitativo di piante presenti nel vivaio, il quantitativo di piante perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all’**art. 19 - Mandato del perito** - punto g), moltiplicandolo, tale risultato, per il prezzo unitario fissato nella polizza;
- b) al valore risultato della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati ad esclusione delle fitopatie, valutate per differenza fra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile stimata in sede di perizia in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o attraverso documentazioni ufficiali, qualora ritenute idonee.
 - le centesime parti del danno di qualità determinate sul prodotto residuo come dalle tabelle previste all’**art. 4 Danno di qualità, e art. 5 tabelle di modulazione per età**;

- la somma delle percentuali di cui ai punti precedenti determina il danno complessivo al quale vanno detratti, i danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Soglia e Franchigia**.

Al raggiungimento del limite di indennizzo per prodotto assicurato, come stabilito all'articolo 14 delle CGA, si procederà alla valutazione del danno riferita a ciascun macro prodotto per singolo appezzamento assicurato per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in considerazione dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, come previsto ai punti a) e b) e nei limiti indicati nell'appendice 2 di polizza, con a riferimento, anche per quanto riguarda il calcolo della soglia, il macro prodotto

- c) sul valore residuo del danno quanti/qualitativo al lordo di franchigia, ottenuto come ai punti precedenti, verrà determinata la percentuale di danno causata dalle fitopatie.

Qualora sia riscontrato e valutato in precedenza il danno da fitopatie l'eventuale danno da avversità atmosferiche sarà determinato sul valore residuo calcolato sul danno da fitopatie.

Il danno da avversità atmosferiche totale sarà pari al maggiore tra il danno calcolato per prodotto assicurato e il danno calcolato per macro prodotto assicurato qualora vi siano i presupposti per la sua determinazione.

A questo sarà aggiunto il danno da fitopatie

Art.4 - Danno di qualità

4 a) La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente **calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti** riportati nelle seguenti tabelle;

% danno		
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 6 mesi;	da 0 a 15
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 anno;	da 16 a 30
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 2 anni;	da 31 a 50
e)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni;	da 51 a 70
f)	Piante compromesse in modo tale non permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni o con una vitalità tale da non garantire la ripresa vegetativa anche attraverso pratiche colturali straordinarie entro sei mesi.	Da 71 a 100

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

4 b) Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale annuale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

% danno		
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 3 mesi;	da 0 a 30
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 6 mesi;	da 31 a 50
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro l'anno di ciclo produttivo;	da 51 a 70

e)	Piante compromesse in modo tale da non permettere il recupero del soggetto entro l'anno di normale ciclo produttivo;	100
----	--	------------

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

4 c) Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale semestrale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo di coltivazione (ad esempio floricole o aromatiche stagionali), la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte), è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

% danno		
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 mese;	da 0 a 30
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 4 mesi;	da 31 a 50
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto in tempi superiori a 4 mesi o da non permettere il recupero del soggetto entro i 6 mesi di normale ciclo produttivo anche attraverso pratiche colturali	100

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

Qualora le piante possano essere recuperate entro i sei mesi di normale ciclo ma l'azienda decida di estirparle anticipatamente verrà applicato uno scoperto del 30%.

Art. 5 - Tabella di modulazione per età

5 a) Al danno di qualità, valutato in base alla tabella dell'art.4 - **Danno di qualità** precedente, vengono applicati coefficienti di maggiorazione o diminuzione del danno, in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Età media delle piante	Coefficiente di modulazione
< 1anno	0,7
>1 anno < 2 anni	1,0
>2 anni < 5 anni	1,3
> 5 anni	1,7

5 b) Per le piante in vivaio con ciclo produttivo stagionale annuale o stagionale semestrale, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo di coltivazione, riferimento Art. 4 b e 4 c, **non viene applicata la tabella di modulazione.**

N.B.:

- la **determinazione dell'età media viene effettuata per appezzamento assicurato in base alla superficie aziendale coperta dai vari soggetti e non al numero delle piante al momento del sinistro;**

- la **somma della percentuale di perdita di quantità e della percentuale del danno di qualità risultante dalla modulazione non potrà superare il 100%.**

Art. 6 – Fitopatie

Dopo aver accertato gli eventuali danni di quantità e qualità, se precedenti, sul prodotto residuo i danni da fitopatie verranno determinati come segue:

6 a) La quantificazione del danno da fitopatie, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte) e di qualità è convenzionalmente **calcolata sul prodotto residuo (dopo analisi quanti/qualitativa) in base ai coefficienti** riportati nelle seguenti tabelle;

% danno		
a)	Piante con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 6 mesi;	da 0 a 15
c)	Piante con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 anno;	da 16 a 30
	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 2 anni;	da 31 a 50
d)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni;	da 51 a 70
e)	Piante compromesse in modo tale non permettere il recupero del soggetto entro i 3 anni o con una vitalità tale da non garantire la ripresa vegetativa anche attraverso pratiche colturali straordinarie entro sei mesi.	Da 71 a 100

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

N.B.2 Le piante che, a seguito di una fitopatia compresa in garanzia e verificata nella zona, devono essere distrutte per disposizione dell'autorità sanitaria competente verranno considerate perse pur non presentando alcuna sintomatologia evidente.

6 b) Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale o annuale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, la quantificazione del danno da fitopatie, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte) e di qualità, è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

% danno		
a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 stagione o 3 mesi;	da 0 a 30
c)	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 6 mesi;	da 31 a 50
	Piante colpite da fitopatie con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro l'anno di ciclo produttivo;	da 51 a 70
e)	Piante compromesse in modo tale da non permettere il recupero del soggetto entro l'anno di normale ciclo produttivo;	100

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

N.B.2 Le piante che, a seguito di una fitopatia compresa in garanzia e verificata nella zona, devono essere distrutte per disposizione dell'autorità sanitaria competente verranno considerate perse pur non presentando alcuna sintomatologia evidente.

6 c) Per le piante in vivaio con **ciclo produttivo stagionale semestrale**, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo di coltivazione (ad esempio floricole o aromatiche stagionali), la quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità (piante morte o distrutte) e di qualità, è convenzionalmente calcolata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella;

% danno		
---------	--	--

a)	Piante illese; con una vitalità atta a garantire il normale sviluppo del soggetto; con configurazione portamento tale da non produrre nessun degrado commerciale;	0
b)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 1 mese;	da 0 a 30
c)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto entro 4 mesi;	da 31 a 50
d)	Piante danneggiate con vitalità compromessa o con danni tali da permettere il recupero del soggetto in tempi superiori a 4 mesi o da non permettere il recupero del soggetto entro i 6 mesi di normale ciclo produttivo anche attraverso pratiche colturali	100

N.B.1 Pianta recuperata: si intende il soggetto che, nei tempi sopra richiamati, risulta ritornare in possesso dei requisiti standard richiesti dalla specie coltivata per la sua commercializzazione.

Qualora le piante possano essere recuperate entro i sei mesi di normale ciclo ma l'azienda decida di estirparle anticipatamente verrà applicato uno scoperto del 30%.

Art. 7 - Tabella di modulazione per età a seguito di fitopatie

7 a) Al danno da fitopatie, valutato in base alla tabella dell'**art.7 - Fitopatie** precedente, vengono applicati coefficienti di maggiorazione o diminuzione del danno, in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Età media delle piante	Coefficiente di modulazione
< 1anno	0,7
>1 anno < 2 anni	1,0
>2 anni < 5 anni	1,3
> 5 anni	1,7

7 b) Per le piante in vivaio con ciclo produttivo stagionale annuale o stagionale semestrale, ossia quelle produzioni per le quali non è previsto o possibile l'utilizzo commerciale oltre il periodo dell'anno di coltivazione, **non viene applicata la tabella di modulazione.**

N.B.:

- la determinazione dell'età media viene effettuata per appezzamento assicurato in base alla superficie aziendale coperta dai vari soggetti e non al numero delle piante al momento del sinistro;

- la somma della percentuale di perdita di quantità, della percentuale del danno di qualità e del danno da fitopatie risultante dalla modulazione non potrà superare il 100%.

-La tabella di modulazione dell'età a seguito di fitopatie verrà applicata esclusivamente qualora **NON SIA STATA APPLICATA LA TABELLA PREVISTA ALL'ART. 5 Tabella di modulazione per età.**

Il Contraente

La Società

ALLEGATO 1: LE BUONE PRATICHE

Premessa

E' stato sottoscritto l'accordo tra il Consorzio Italiano di co-rassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura, il Consorzio di Difesa di Trento, l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori e All Insurance Broker SRL finalizzato a studiare e sperimentare coperture assicurative e riassicurative su prodotti vivaistici includendo, nel contratto di polizza, la copertura dei rischi derivanti dalla fitopatie elencate nel Piano di Gestione del rischio che ogni anno viene pubblicato dal MIPAAFT.

L'accordo prevede altresì che le aziende florovivaistiche intenzionate a sottoscrivere il contratto di polizza individuino e adottino best practice per la messa in atto delle migliori pratiche agronomiche per la prevenzione e il contenimento di fitopatogeni.

La produzione integrata è un metodo di coltivazione che prevede l'applicazione ragionata dei fattori della produzione, siano essi agronomici che chimici, al fine di conseguire la migliore qualità possibile nel rispetto dell'operatore agricolo, del consumatore e dell'ambiente.

La professionalità dell'agricoltore e la sua motivazione a produrre nel rispetto dell'ambiente costituiscono la base di un programma di produzione integrata.

I vivaisti sono tenuti a partecipare attivamente alle occasioni di aggiornamento tecnico volte a migliorare la gestione delle colture e ad essere iscritti al RUOP – Registro Unico Operatori Professionali in qualità di operatori professionali che svolgono una o più attività di: coltivazione, moltiplicazione e mantenimento di piante da impianto (piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate).

Ogni vivaista è tenuto a redigere e mantenere costantemente aggiornato un quaderno di campagna, che deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Le buone pratiche da seguire

La compagnia valuta che il vivaista svolga tutte le buone pratiche agricole con particolare attenzione all'Allegato 3 "Principi generali di difesa integrata" della direttiva europea 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari e agli adempimenti previsti dal Regolamento UE 2016/2031 che determina le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Verrà inoltre verificata la massima attenzione agli organismi da quarantena. Si tratta di un gruppo di parassiti e agenti di malattie delle piante ritenuti particolarmente pericolosi per i danni che possono arrecare all'agricoltura o all'ambiente. Sono poco diffusi o non ancora presenti nell'Unione europea e quindi oggetto di particolare attenzione. L'elenco di tali organismi è riportato nella Direttiva 2000/29/CE, recepita in Italia dal D. lgs. 19 agosto 2005, n. 214 dove sono riportate le misure da seguire per evitarne una diffusione sul territorio nazionale.

Il vivaista deve seguire le indicazioni previste dall'Autorità competente per tutto quello che riguarda le normative di sorveglianza, controllo e notifica di fitopatie e l'attuazione di decreti di lotta obbligatoria e inoltre seguire le eventuali indicazioni previste dal Servizio Fitosanitario di competenza qui non specificate.

Oltre ai "Principi generali di difesa integrata" sopra richiamati e alla gestione degli organismi da quarantena la compagnia assicurativa, in fase di sottoscrizione della polizza, può determinare tramite visita peritale l'assicurabilità o meno dell'azienda vivaistica sulla base della situazione fitopatologica iniziale del vivaio, della presenza di eventuali danni anterischio da avversità atmosferiche, della situazione genetica rispetto alla possibilità e scelta aziendale di accedere a materiale certificato, e del grado di adempimento delle seguenti pratiche amministrative e agronomiche che il vivaista dovrebbe adottare per evitare, contenere e verificare lo sviluppo di fitopatogeni:

misure di tracciabilità del materiale vegetale. Va utilizzato, se disponibile, materiale di propagazione avente le seguenti caratteristiche:

- i) sia certificato dal punto di vista sanitario secondo le disposizioni vigenti, ove previste, e comunque ne sia tracciabile la provenienza anche con autocertificazione qualora non vi siano vincoli normativi;
Per certificazione si intende l'autorizzazione a produrre e movimentare da parte dell'Autorità di controllo pubblica (es. autorizzazione al rilascio del passaporto) oppure, se disponibili e tenendo conto delle esigenze di mercato, le certificazioni di prodotto che attestano la resistenza/tolleranza da una o più fitopatologie.

sviluppo della pianta e della vegetazione tali da risultare equilibrati e proporzionati all'eventuale contenitore;

sesti di impianto che consentano una buona areazione delle piante ed una corretta ispezione visiva dello stato fitosanitario;

potature delle piante con tagli cicatrizzabili o rimarginabili;

concimazioni volte a rendere le piante vitali e maggiormente resistenti;

pulizia di strutture e attrezzature al fine di non costituire sorgenti di contaminazione ed inoculo di parassiti ed organismi nocivi;

sistemazioni del terreno al fine di non creare ristagni idrici;

rimozione, dagli ambienti di coltivazione, di residui vegetali e di materiali che rappresentano un rischio fitosanitario;

individuazione di addetti al controllo fitosanitario delle piante e somministrazione di indicazioni specifiche sui sintomi da cercare;

monitoraggi continui, nelle modalità previste per l'insetto o il patogeno di riferimento, che potenzialmente può interessare il vivaio.

adottare i Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi ai sensi dell'art. 91 del Regolamento UE 2016/2031;

adottare uno standard di certificazione dei processi produttivi tra quelli indicati all'Allegato 2 di polizza

L'adozione da parte dell'azienda delle certificazioni inserite all'Allegato 2 e richiamate al punto 12 sott'intende la rispondenza dell'azienda agli altri punti, già verificati in fase di certificazione, e pertanto determina l'assicurabilità del vivaio.

In caso di giudizio di assicurabilità negativo da parte della compagnia, questo verrà obbligatoriamente condiviso con ANVE – Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori al fine di approfondire la totale o parziale fattibilità delle suindicate pratiche nel contesto aziendale (produttivo, commerciale, logistico, legislativo) e eventualmente concordare delle deroghe se accettate dalle parti.

Condizioni di operatività delle garanzie

Il mancato rispetto del punto 1 determina l'inefficacia totale o parziale della garanzia fitopatie nelle modalità previste dall'Art. 2 delle CGA mentre il mancato rispetto di uno tra i punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, salvo deroghe pattuite in fase di sottoscrizione della copertura, determina l'applicazione di uno scoperto del 20% (rif. Art. 13 delle CGA).

Eventuali situazioni di inefficacia totale o parziale della copertura causate da mancato rispetto del punto 1 verranno altresì obbligatoriamente condivise con ANVE al fine di approfondire le cause di inadempimento prima della decisione definitiva.

Vengono applicate le riduzioni di carenza, al primo anno di notifica, come previsto all' Art. 2 delle CGA qualora il vivaio rispetti i punti 11 o 12.

Altre disposizioni

Per quanto riguarda l'importazione e l'esportazione di materiale vivaistico è fatto obbligo di seguire i dettami normativi previsti dallo Stato italiano in materia e/o previsti dai Servizi fitosanitari di riferimento.

In generale è necessario seguire in maniera cogente la normativa relativa all'ambito di operatività del vivaio.

ALLEGATO 2: CERTIFICAZIONI SANITARIE DI PROCESSO, PATTUIZIONI PARTICOLARI

CERTIFICAZIONI SANITARIE DI PROCESSO

Ai fini della riduzione della decorrenza della garanzia fitopatie, (rif Art.2), e della non applicazione dello scoperto (rif. Art 13) le certificazioni di processo valide sono le seguenti:

VivaiFiori, EMAS, MPS e Global Gap.

La possibilità che eventuali altre certificazioni permettano quanto sopra verrà vagliata, in funzione dei protocolli di certificazione, dalla Società in collaborazione con il Contraente, con Ismea e con Anve in fase assuntiva.

PATTUIZIONI PARTICOLARI

Al momento dell'assunzione la Società usufruirà della collaborazione con Anve per verificare la collocazione dell'azienda rispetto alle zone individuate dall'autorità competente.

Anve comunicherà inoltre al Contraente a Ismea e alla Società eventuali variazioni della collocazione dell'azienda rispetto alle eventuali zone delimitate da autorità.

Il Contraente

La Società

Allegato ai certificati di Adesione alla Polizza Collettiva Agevolata – Anno 2020

Il sottoscritto nato a
il ad integrazione delle "**clausole e dichiarazioni**" inserite nei certificati
assicurativi agevolati relativi all'anno 2020 numero:
..... emessi da
Agenzia Generale di di cui il presente allegato forma parte
integrante e sostanziale.

SI IMPEGNA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver aggiornato il Fascicolo Aziendale e sottoscritto la Manifestazione di interesse 2020 ovvero il P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) presso il C.A.A., Centro di Assistenza Agricola;
- di aver assicurato l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale coltivata nel medesimo Comune in coerenza con i dati del Fascicolo Aziendale, compresi i dati catastali, e/o del P.A.I. che si configura come allegato ai certificati;
- che la produzione aziendale assicurata è stata calcolata considerando la produzione media triennale per unità di superficie coltivata calcolata sugli ultimi 3 anni o sui 5 anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta, per prodotto, nello stesso Comune Amministrativo moltiplicata per la superficie attualmente coltivata nel rispetto a quanto risultante dal Fascicolo Aziendale e/o dal P.A.I., o la produzione effettivamente ottenibile nell'anno (in tal caso è stata indicata nel Certificato la Produzione Media Annuale per il calcolo della Soglia);
- che i quantitativi assicurati non eccedono i limiti assegnati o quelli previsti dai relativi disciplinari di produzione ove soggetti alla disciplina delle quote e che i prodotti assicurati, nel caso in cui siano Golden e/o Red Delicious, al prezzo superiore sono ubicati in appezzamenti siti ad un'altezza superiore m. 350 s.l.m.;
- che entro i termini e con le modalità previste dall'Organismo Pagatore per il tramite del C.A.A., provvederà ad attivare la domanda P.A.C. e/o O.C.M. Vino al fine dell'ottenimento del contributo pubblico;
- di acconsentire all'accesso, anche in forma telematica, ai contenuti del proprio Fascicolo Aziendale, dello schedario frutticolo e dei dati di liquidazione e fatturazione del prodotto conferito alle Cooperative, del P.A.I. da parte di Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata per gli adempimenti connessi, ai sensi della normativa vigente, all'acquisizione del contributo sul costo assicurativo e più in generale per qualsiasi utilizzo di cui abbia necessità Co.Di.Pr.A. e/o sua controllata nel perseguimento delle finalità statutarie ed in particolare di gestione e liquidazione delle coperture assicurative e/o mutualistiche dei danni da calamità, fitopatie ed IST;

- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente al rilascio del P.A.I./manifestazione di interesse, e/o privi di barcode, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell'ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
- di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
 - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
 - a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2020, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;

AUTORIZZA

- Co.Di.Pr.A. a richiedere anche in forma telematica all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;
- Co.Di.Pr.A. a fornire all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;

Barrare nel caso non si acconsenta



2

- che le produzioni dello stesso prodotto, insistenti nel medesimo Comune, sono assicurate con la stessa Società Assicuratrice o in alternativa in coassicurazione palese e cioè con indicazione delle compagnie assicuratrici sul certificato di assicurazione;
- di non aver sottoscritto polizze integrative in riferimento alle produzioni in garanzia ovvero di aver rispettato le condizioni della Polizza Collettiva e la normativa a riguardo che prevede l'obbligo di segnalazione per la trasmissione dei dati;
- di essere a conoscenza che qualora la notifica ed i certificati siano consegnati al Consorzio dall'Agenzia nei termini non corretti, e/o con notifica precedente al rilascio del P.A.I./manifestazione di interesse, e/o privi di barcode, Co.Di.Pr.A. non potrà garantire il regolare perfezionamento della domanda di contributo in considerazione dei termini perentori e delle disposizioni della normativa vigente;
- di impegnarsi al pagamento del contributo associativo comprensivo dell'ammontare dei contributi comunitari che sono erogati direttamente al socio e anticipati da Co.Di.Pr.A. nei termini, forme e modalità d'incasso che verranno deliberate dal Consorzio. Si impegna, inoltre, a rimborsare a Co.Di.Pr.A. i contributi da questo anticipati che dovessero, in fase di controllo, essere negati o richiesti in restituzione dagli Enti di Vigilanza per violazione delle norme ed impegnarsi a farsi carico di eventuali ulteriori somme nella remota ipotesi che vengano applicate aliquote contributive inferiori a quelle massime;
- di autorizzare Co.Di.Pr.A., qualora il socio non abbia versato i contributi associativi richiesti, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi che sono erogati direttamente al socio dall'Organismo Pagatore:
 - a richiedere alla Società Assicuratrice il versamento dell'eventuale indennizzo direttamente a Co.Di.Pr.A. che verserà al socio la parte di indennizzo eccedente il debito consortile;
 - a rilasciare quietanza liberatoria;
- di conoscere e di aver ricevuto, prima della sottoscrizione dei certificati, copia dell'opuscolo informativo contenente le Condizioni di Assicurazione 2020, di conoscere ed accettare tutte le clausole della Polizza Collettiva che regola il rapporto assicurativo e di aver ricevuto copia della documentazione precontrattuale;

AUTORIZZA

- Co.Di.Pr.A. a richiedere anche in forma telematica all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;
- Co.Di.Pr.A. a fornire all'Organizzazione dei Produttori e/o alle cooperative alla quale è associato e/o al CAA al quale ha dato mandato, informazioni relative ai quantitativi di prodotto annuali conferiti ed all'importo delle liquidazioni degli stessi;

Barrare nel caso non si acconsenta

2

Con riferimento al "Fondo Mutualistico per la gestione del rischio sotto soglia" alimentato con contributi consortili, che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi i danni inferiori al 20% della produzione, alle condizioni previste nello specifico Regolamento, pubblicato sul sito internet www.codipratn.it.

Non richiede adesione

Richiede adesione

RICHIEDE

• l'adesione al "Fondo di Mutualità per danni da fitopatie agli impianti produttivi", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni imputabili alle fitopatie previste nell'ambito di garanzia, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

• l'adesione al "Fondo Mutualistico per Comuni ad alto indice di rischio", che interverrà, nei limiti della dotazione, a liquidare ai Soci assicurati in regola con i pagamenti dei contributi associativi, i danni subiti dall'impresa al prodotto insistente nei Comuni con tariffa stoppata e franchigia minima superiore all'ordinario, alle condizioni previste nello specifico Regolamento;

Barrare nel caso non intenda aderire

Dichiara inoltre di conoscere e di aver ricevuto copia opuscolo informativo contenente il regolamento, le condizioni di operatività ed i contributi di adesione dei Fondi Mutualistici disponibili sul sito www.codipratn.it.

Il Dichiarante

.....,/...../2020
(Luogo) (data)

∟
(firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, compreso e approvato le Condizioni di Assicurazione e tutte le dichiarazioni di cui sopra

∟
(firma leggibile)

Il sottoscritto.....nella sua qualità di Intermediario dichiara che la firma apposta in calce alla presente dal Sig..... è autentica e di aver rilasciato all'assicurato ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di notifica dello stesso.

∟
(timbro e firma leggibile)

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'AGRICOLTORE

ASSICURATO IN CORSO DI VALIDITA

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

resa agli associati di CONSORZIO DIFESA PRODUTTORI AGRICOLI DI TRENTO, in sigla CO.DI.P.R.A. – TRENTO anche per conto del CO-TITOLARE del trattamento Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACCOI (da art. 18 ad art. 22 del REGOLAMENTO UE 679/2016, d'ora in poi "Regolamento")

In relazione alle informazioni ed ai dati personali, d'ora in poi anche "dati", che riguardano l' "Interessato" (e/o "Associato"), raccolti o che saranno raccolti presso quest'ultimo e/o presso terzi, da Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla CO.DI.P.R.A. – Trento, d'ora in poi anche "Consorzio" e/o "Titolare", unitamente all'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - Abnacconi, co-titolare del trattamento (Co.Di.Pr.A. e Abnacconi definiti congiuntamente i "Titolari") o del loro incaricati del trattamento, il sottoscritto Associato dichiara di essere stato precedentemente informato di quanto segue.

a) Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati

i) finalità del trattamento sono quelle associative, di assistenza e rappresentanza, coerenti nello svolgimento di attività istituzionali del Titolare e prodromiche, connesse e/o strumentali alle medesime (compreso l'adempimento degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio e dalle delibere assunte dagli organi competenti di quest'ultimo), ed in particolare, ad esempio, di attività di raccolta, organizzazione, conservazione dei Dati con riferimento all'adesione al Consorzio e con riferimento ai certificati assicurativi sottoscritti per le coperture delle produzioni contro eventi suscettibili di diminuire il reddito, quali avversità atmosferiche, epizootiche, variabilità dei prezzi; raccolta, organizzazione, conservazione dei Dati con riferimento all'adesione dell'Interessato ai Fondi Mutualistici strutturali del Consorzio e di cui lo stesso è ente gestore; informazioni ed assistenze in materie legislative, amministrative, assicurative fiscali, finanziarie, contabile, di gestione del personale, di applicazione dei contratti collettivi di lavoro, di formazione professionale tecnica e sindacale degli operatori associati; di espletamento delle pratiche pensionistiche, di sviluppo di ogni iniziativa idonea ad incrementare le relazioni commerciali nazionali e con l'estero; assistenze nella fornitura di servizi di tipo finanziario ed assicurativo e di ogni altro servizio utile al migliore espletamento dell'attività imprenditoriale; designazione e nomine di propri rappresentanti in enti, consessi e commissioni; rappresentanza presso Enti, Organismi e Commissioni; informazione attraverso mezzi di stampa o telematici; in tal caso base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'Interessato o di adempimenti conseguenti al rapporto associativo; ii) finalità del trattamento consistono anche nell'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e da normative europee (ad es. adempimenti contabili, fiscali, verifiche amministrative), nonché da disposizioni impartite da autorità o da organi a ciò autorizzati; in tal caso base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale di quale sono soggetti i Titolari; iii) finalità del trattamento è anche la gestione del rapporto con l'Associato per aspetti diversi da quelli sui punti i) e ii), quali l'organizzazione interna delle attività funzionali alle forniture di prodotti e/o servizi (ad es. per verifiche solvibilità, gestione affidenze e controllo rischi, gestione contenzioso e recupero/cessione crediti, gestione servizi finanziari e assicurativi strumentali alla gestione dei rapporti e gestione strumenti di pagamento elettronico), la rilevazione del grado di rappresentatività dell'associazione; la convocazione degli organi; la riscossione delle quote di ammissione, associative e dei contributi associativi per il tramite degli enti convenzionati; in tal caso base giuridica del trattamento è l'interesse legittimo del Titolare a perseguire i propri scopi istituzionali e statutari ed a permettere lo svolgimento regolare delle proprie attività; iv) finalità del trattamento è anche quella di invio all'Interessato di newsletter e di materiale su iniziative/campagne specifiche, corsi di formazione; marketing e comunicazione commerciale, invio di materiale promozionale e pubblicitario (on line ed anche via telefono, email, sms, o social network), relativamente a servizi e/o prodotti offerti dal Consorzio e/o proposti da soggetti terzi; indagini statistiche e ricerche di mercato; in tal caso base giuridica del trattamento è il consenso dell'Interessato, ma anche l'interesse legittimo del Titolare a far conoscere le attività ed i servizi offerti.

Con riferimento ai dati personali trattati per le finalità di cui alla presente lett. a) punti i), ii), iii) è stato sottoscritto un accordo di contitolarità con l'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACCOI - con la quale il Titolare condivide le decisioni relative alla finalità e modalità del trattamento dei dati personali dell'Interessato, nonché gli archivi informatizzati e cartacei predisposti per il perseguimento delle sopra indicate finalità.

In contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità sottoscritto tra i contitolari del trattamento è disponibile presso la sede del Consorzio.

b) Comunicazione dei Dati e conseguenze della mancata comunicazione

I Dati potranno essere raccolti presso l'Interessato o presso terzi, quali enti o organismi convenzionati (ad es. CRA) o presso archivi pubblici oppure banche dati pubbliche (ad es. archivio Infocamerie, AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali) e/o siti web e/o social network in cui sono contenute informazioni che riguardano l'Interessato e che possono, di volta in volta, risultare funzionali all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto associativo ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti al rapporto stesso (in tal ultimo caso i Dati riguardano esclusivamente dati identificativi, di contatto, fiscali, relativi all'Interessato o a referenti interni dell'associato e/o dati relativi all'attività economica, nonché i dati contenuti nel Fascicolo Aziendale dell'associato gestito da APPAG); la comunicazione dei Dati deve intendersi quale mera finalità e non obbligo; tuttavia, la comunicazione dei Dati è in particolare necessaria ai fini dello svolgimento delle attività indicate, rispettivamente, alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii); il non conferimento o un conferimento parziale dei Dati potrebbero comportare l'impossibilità da parte del Titolare di continuare a svolgere le proprie attività istituzionali e statutarie e/o di instaurare e/o proseguire il rapporto associativo e/o l'impossibilità di fornire tutti quei servizi per i quali l'acquisizione dei Dati costituisce presupposto indispensabile per l'effettuazione delle prestazioni; in relazione alle finalità di cui alla precedente lettera a), punto iv) la mancata comunicazione dei Dati e/o il mancato consenso al relativo trattamento comporterà soltanto l'impossibilità di inviare le relative comunicazioni (ad es. newsletters, offerte commerciali, offerte di corsi formativi).

c) Categorie di destinatari dei Dati

Nel limiti e per le finalità sopra indicate, i Dati potranno venire a conoscenza ed essere quindi trattati, oltre che dal Titolare e dagli incaricati degli stessi (dipendenti, collaboratori autorizzati, stagisti), dai responsabili esterni del Titolare (consulenti/fornitori di servizi) e dai loro incaricati al trattamento e da eventuali terzi (Autorità Pubbliche, etc.), che li tratteranno quali responsabili esterni o titolari autonomi. In particolare, i Dati potranno essere comunicati a: i) società e/o enti che forniscono servizi di elaborazione dati o che svolgono attività strumentali o complementari a quelle istituzionali del Titolare; ii) amministrazioni ed enti pubblici (AGEA, APPAG, Organismi Pagatori regionali, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regioni, Province ed Enti a questi collegati), istituti bancari ed assicurativi, intermediari assicurativi, casse di previdenza ed assistenze, per lo svolgimento delle attività cui sono preposti; iii) società di consulenza, società di recupero crediti e di assicurazione del credito, società controllanti e/o società controllate e/o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché ad altri soggetti economici che svolgono attività di marketing e comunicazione commerciale per conto del Consorzio; iv) previo consenso specifico dell'Interessato, a società controllate del Consorzio o dello stesso partecipate, o comunque a vario titolo collegate e facenti parte del medesimo Gruppo, ed in particolare a società di marketing, al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società/associazioni quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing.

Originali oppure copie di documentazione contenenti Dati possono essere consegnati al coniuge o a soggetti conviventi, e parenti ed affini e/o dipendenti e/o collaboratori dell'Interessato solo se muniti di delega scritta, rilasciata da quest'ultimo.

d) Diffusione dei Dati

I Dati, nel caso l'Interessato abbia prestato il relativo consenso, potranno essere oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Consorzio e/o altre organizzazioni di categorie ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.

e) Trasferimento dei Dati ad un Paese terzo

I Dati possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi Terzi rispetto all'U.E. esclusivamente nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a), punto i), qualora sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'Interessato e i Titolari ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'Interessato o per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra i Titolari e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'Interessato; per le finalità di cui alla lettera a), punto iv) - ad esempio laddove, per la gestione dei servizi esterni di cui il Consorzio si avvale, come nel caso del servizio di gestione del sito web e della posta elettronica, i terzi fornitori di dati servizi, in veste di responsabili esterni o titolari autonomi, utilizzano server che si trovano in Paesi terzi - il trasferimento avviene nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e quindi sulla base di una decisione della Commissione Europea di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito dal Paese terzo o sulla base di garanzie adeguate (costituite da accordi ad hoc tra il Titolare ed il terzo fornitore), ovvero, in mancanza, sulla base del consenso dell'Interessato.

f) Conservazione dei Dati

Il trattamento dei Dati e documenti per le finalità di cui alla precedente lettera a), punti i), ii) e iii) perdurerà, rispettivamente, per la durata del rapporto associativo e/o per il tempo necessario all'espletamento degli incarichi affidati al Titolare e per l'adempimento degli obblighi legali cui sono soggetti i Titolari, e verranno conservati, in archiviazione, per un periodo di 10 anni dopo la cessazione del rapporto associativo e la riscossione di tutti i contributi associativi dovuti e/o l'esecuzione degli incarichi affidati, successivamente a tale periodo i Dati e documenti potranno essere rispettivamente eliminati e distrutti. Il trattamento dei Dati per le finalità di cui alla precedente lettera a) punto iv) perdurerà sino a quando sarà attivo il servizio del Titolare ovvero per un periodo massimo di due anni dalla raccolta dei Dati e dalla manifestazione del consenso, nonché fino a quando l'Interessato revocherà il consenso precedentemente prestato (che sarà sempre possibile anche tramite link di cancellazione presente in ogni email), oppure fino a quando l'Interessato comunicherà l'opposizione all'ulteriore trattamento per le finalità anzidette.

g) Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha la facoltà di esercitare i seguenti diritti (specificamente descritti dall'art. 15 dell'art. 22 del Regolamento UE 679/2016), contattando senza particolari formalità i Titolari (all'indirizzo email sotto indicato): chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati; chiedere la rettifica e/o l'integrazione, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento; opporsi al loro trattamento; chiederne la portabilità; revocare il consenso qualora il trattamento si basi sul consenso precedentemente prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo ad un'autorità di controllo; ottenere tutte le informazioni disponibili sull'origine dei Dati e sulle categorie di Dati, qualora non siano raccolti presso l'Interessato; ottenere informazioni sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione. A questo proposito si precisa che i Dati non sono soggetti ad alcun processo interamente automatizzato e nemmeno quindi sono soggetti ad operazioni di profilazione.

Le richieste di esercizio dei diritti presentate dall'Interessato saranno gestite in via esclusiva del Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, ferme restando la possibilità per l'Interessato di esercitare i propri diritti nei confronti di entrambi i co-titolari.

h) Modalità di trattamento dei Dati

Il trattamento dei Dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato con modalità cartacee nonché attraverso strumenti elettronici o comunque automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. Le logiche del trattamento saranno finalizzate a far sì che i Dati siano trattati in modo sicuro e per le sole finalità indicate, siano sempre integri e disponibili e vengano trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 679/2016 e per le sole finalità previste.

In ogni caso, ciascun co-titolare metterà in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di proteggere i dati personali dell'Interessato raccolti e trattati nell'ambito del rapporto di contitolarità.

i) Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento, per tutte le finalità indicate nella presente informativa è Consorzio Difesa Produttori Agricoli di Trento, in sigla CO.DI.P.R.A. – Trento, con sede in 38121 Trento, Via Kauflein, 2, Geroldio di Mezzo. Co-Titolare del trattamento, per le finalità indicate alla precedente lett. a) punti i), ii), iii) è Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa - ABNACCOI, con sede legale a Roma (ROMA) in Via Bergamo, n. 3 - email privacy@abnacconi.it.

Per eventuali aggiornamenti e/o modificazioni dei dati identificativi dei Titolari, dei responsabili esterni e/o degli incaricati e/o per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare CO.DI.P.R.A. ai seguenti recapiti: tel. +39 (0461) 215906 - email privacy@codipra.it.

<p>Luogo, data</p>	<p>L'Interessato NOME E COGNOME (Titolare dell'Impresa individuale/ legale rappresentante della società)</p>
<p>CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI Informativa di tutto quanto sopra, l'Interessato dichiara espressamente</p>	
<p>1) <input type="checkbox"/> di acconsentire <input type="checkbox"/> di non acconsentire</p>	
<p>al trattamento dei Dati per l'invio all'Interessato di newsletter e di materiale relativo a iniziative/campagne specifiche/corsi di formazione, e quindi per attività di marketing e comunicazione commerciale relative a servizi e/o prodotti offerti dal Titolare, effettuate on line, tramite email, social network, a mezzo telefono, sms;</p>	
<p>2) <input type="checkbox"/> di acconsentire <input type="checkbox"/> di non acconsentire</p>	
<p>La comunicazione/cessione dei Dati a società controllate del Titolare ed a società di marketing al fine di essere autonomamente trattati dalle predette società quali autonomi titolari e per finalità proprie ed in particolare per finalità di marketing (tramite email, social network, a mezzo telefono, sms);</p>	
<p>3) <input type="checkbox"/> di acconsentire <input type="checkbox"/> di non acconsentire</p>	
<p>al trattamento dei Dati per effettuare indagini statistiche e ricerche di mercato da parte del Titolare e/o da parte di soggetti terzi incaricati dello stesso;</p>	
<p>4) <input type="checkbox"/> di acconsentire <input type="checkbox"/> di non acconsentire</p>	
<p>alla diffusione dei Dati (nome, cognome, denominazione/ragione sociale, immagine ritratta in foto e/o video) mediante pubblicazione sul sito internet, bollettini e altri organi di comunicazione del Titolare e/o altre organizzazioni di categorie ad esso collegate, nonché su riviste, periodici, bollettini e altri organi di comunicazione locali e nazionali.</p>	
<p>Luogo, data</p>	<p>L'Interessato NOME E COGNOME (Titolare dell'Impresa individuale/ legale rappresentante della società)</p>

I nominativi dei periti responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali sono:

RESP. PROGETTO ANVE DEL ZOTTO p.a. PAOLO Via Merlana, 7 33050 Santa Maria la Longa (UD) Tel. 0432/995657 cell. 348/3190537	RESP. PROGETTO ANVE GAUDENZI p.a. VALENTINO Via G. Pozzobon, 10 31100 TREVISO tel. 0422/410830 (anche fax) cell. 335/6744176
---	---

Le Parti, anche a mezzo di propri incaricati, hanno facoltà di assistere alle operazioni peritali, per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I Terzi periti di cui all'ART.23 - delle Condizioni Generali di Assicurazione verranno individuati, vista la particolarità delle specie trattate, da Anve in accordo con il Contraente tra gli esperti del settore.

Il Contraente

La Società